




MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



La Sorveglianza del Mercato in Italia e implementazione del Regolamento (CE) N.765/08

SOGS Meeting 03 Giugno 2009

Vincenzo Correggia
MiSE – DGMCCVNT
Capo Area Normazione Tecnica



Chi
fa
che cosa

Sorveglianza del Mercato



Sorveglianza del Mercato

Oggetto
controllo

**Norme
armonizzate**

**Organismi
notificati**

Prodotti



Norme

Oggetto controllo

Il controllo viene effettuato in costante coordinamento con gli Enti di Normazione Nazionali (UNI e CEI) attraverso il monitoraggio dei TC a cui si partecipa a livello comunitario.

L'Italia riconosce agli Enti Normatori un indennizzo delle spese sostenute per questa attività.

Quando ci sono incidenti che potrebbero essere causati da una non esauriva esplicazione o incompletezza di una norma (in particolare sono monitorati i luoghi di lavoro per direttive riguardanti attrezzature di lavoro), l'Istituto Superiore Per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (ISPESL) propone alla Autorità di Vigilanza di intervenire nelle appropriate sedi comunitarie per iniziare la procedura di "salvaguardia" verso la norma in questione. Ad oggi questa procedura è stata attivata efficacemente per le Norme Armonizzate relative alla direttiva Macchine, in ambito AD-CO e WG macchine.



Organismi notificati

Oggetto controllo

In Italia gli ON sono incaricati anche di controlli che investono settori di lavoro in base al diritto interno (Ascensori – Apparecchi di sollevamento).

Gli Organismi sono notificati in base ad una disposizione nazionale (Dir. Ministro del 19 dic 2002) che sintetizza in un unico documento le caratteristiche, desunte dalle norme comunitarie di riferimento (serie EN 45XXX o EN 17XXX) che debbono essere possedute dall'Organismo all'atto della richiesta. Nello stesso documento è contemplata la procedura da seguire per essere notificati, nonché durata, rinnovo e decadenza delle autorizzazioni ed altri principi regolamentari. In caso di inadempienza di uno degli Organismi, l'Ente autorizzante apre una procedura di contestazione che prevede il diritto di replica dell'Organismo e che si conclude con la decisione di revoca dell'autorizzazione o di non luogo a procedere nei confronti dell'Organismo stesso.



Prodotti


Oggetto controllo

In Italia la Sorveglianza del Mercato per i prodotti è posta sotto la responsabilità delle Autorità che provvedono al recepimento delle direttive.

Per alcuni prodotti, in considerazione del loro uso (macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale, imbarcazioni da diporto, apparecchiature radio e telecomunicazione, compatibilità elettromagnetica, Atex, bassa tensione), è attuata una vigilanza più severa e puntuale da parte di Enti ispettivi operanti sui luoghi di lavoro. E' attiva anche una vigilanza da parte delle Autorità doganali per i prodotti in arrivo da paesi terzi (essenzialmente estremo oriente). Di seguito si riporta la procedura attuata dall'Italia per il collegamento tra la vigilanza alle frontiere e la successiva sorveglianza del mercato:



DIAGRAMMA DI FLUSSO "Collegamento tra la vigilanza del mercato alle frontiere e la sorveglianza del mercato"





Oggetto controllo


Prodotti

A fronte di pochi casi per anno contestati per alcune direttive, sicuramente si ha una accentuata sorveglianza per le macchine, compatibilità elettromagnetica e ascensori (deroghe di installazione sulla base del punto 2.2 dell'Allegato I alla direttiva 95/16/CE).

Di seguito si riporta uno schema di attività per la direttiva macchine che ad oggi è la direttiva che presenta il maggior numero di richieste di intervento tra tutti i prodotti coperti da direttive nuovo approccio o ad esso collegato:




DPR 459/96 - DIAGRAMMA DI FLUSSO "Controllo di conformità delle macchine o dei componenti di sicurezza immessi separatamente su mercato muniti di marcatura CE"





DPR 459/96 - DIAGRAMMA DI FLUSSO "Controllo di conformità delle macchine o dei componenti di sicurezza immessi separatamente su mercato muniti di marcatura CE"





Reg. 765/08/CE

Articolo 17
Obblighi di informazione

No problem !!

Articolo 20
Prodotti che comportano un rischio grave

Articolo 16
Prescrizioni generali

Articolo 21
Misure restrittive

Articolo 22
**Scambio di informazioni —
Sistema comunitario di informazione rapida**



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



Reg. 765/08/CE

Articolo 23

Sistema sussidiario generale di informazione

Articolo 25
Condivisione di risorse

No problem !!

Articolo 26
**Cooperazione con le
competenti autorità dei paesi terzi**

Articolo 24
**Principi di cooperazione tra gli Stati membri
e la Commissione**



Reg. 765/08/CE

Gli Stati membri

Articolo 18 Obblighi degli Stati membri in materia di organizzazione

1. istituiscono adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento tra le proprie autorità di vigilanza del mercato.
3. dotano le autorità di vigilanza del mercato dei poteri, **delle risorse** e delle conoscenze necessari perché possano eseguire adeguatamente i loro compiti.
5. istituiscono, applicano e aggiornano periodicamente i **loro programmi di vigilanza del mercato**. Gli Stati membri elaborano un programma generale di vigilanza del mercato o programmi settoriali specifici, riguardanti i settori in cui effettuano la vigilanza del mercato, comunicano tali programmi agli altri Stati membri e alla Commissione, mettendoli altresì a disposizione del pubblico mediante comunicazione elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi. La prima comunicazione è effettuata entro il 1° gennaio 2010. I successivi aggiornamenti dei programmi sono resi pubblici secondo le stesse modalità. Gli Stati membri possono cooperare con tutti i soggetti interessati a tal fine.
6. riesaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali riesami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i loro risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione e sono messi a disposizione del pubblico mediante comunicazione elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



Reg. 765/08/CE

Articolo 19
Provvedimenti di vigilanza
del mercato

Le Autorità di vigilanza del mercato:

controllano in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei prodotti attraverso verifiche documentarie e, se del caso, **verifiche fisiche e di laboratorio** sulla base di un **campionamento adeguato**. In tale attività tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni.

Qualora lo ritengano necessario, **possono distruggere** o rendere altrimenti inutilizzabili i prodotti che presentino un rischio grave.



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



Reg. 765/08/CE

Articolo 27

Controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario

Le Autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne:

sospendono l'immissione in libera pratica di un prodotto nel mercato comunitario qualora una delle seguenti situazioni sia rilevata durante i controlli di cui al paragrafo 1:

a) il prodotto presenta caratteristiche le quali danno motivo di ritenere che esso, se installato, mantenuto e utilizzato correttamente, comporti **un rischio grave** per la salute, la sicurezza, l'ambiente o **un altro interesse pubblico** di cui all'articolo 1;

Per quanto riguarda i prodotti deperibili, fanno in modo, nella misura del possibile, che le condizioni da esse imposte relativamente al deposito dei prodotti o allo stazionamento dei veicoli di trasporto non siano incompatibili con la conservazione dei prodotti.



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



Reg. 765/08/CE

Articolo 28 Immissione in libera pratica di prodotti

Un prodotto la cui immissione in libera pratica sia stata sospesa dalle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne ai sensi dell'articolo 27 è immesso in libera pratica se, **entro tre giorni lavorativi dalla sospensione**, tali autorità non sono state informate di provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza del mercato e **purché siano state soddisfatte tutte le altre condizioni ed espletate le formalità relative all'immissione.**



Reg. 765/08/CE

Articolo 29 Misure nazionali

4. Qualora lo ritengano necessario e proporzionato, le autorità degli Stati membri possono distruggere o rendere altrimenti inutilizzabili i prodotti che presentino un rischio grave.
5. Le autorità di vigilanza del mercato informano le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne quanto alle categorie di prodotti che presentano un rischio grave o che non sono conformi ai sensi dei paragrafi 1 e 2. .



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



**Grazie per
l'attenzione!!!!**